DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEGLI INTROITI CONTRIBUTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 6

Relazioni degli enti previdenziali

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1993, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-recupero-degli-introiti-contributivi-in/art-6-relazioni-degli-enti-previdenziali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it